



REGIONE MOLISE

Via Mazzini, 126
86100 CAMPOBASSO
P.IVA 00169440708

Lotto B

Schema di Polizza
"Incendio ed altri eventi"

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

• Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
• Broker	La Assidea & Delta srl affidataria del servizio da parte dell'Ente
• Contraente	La persona giuridica che stipula l'assicurazione
• Condizioni di Assicurazione	Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
• Franchigia	L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
• Scoperto	la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
• Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
• Indennizzo	La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
• Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
• Risarcimento	La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
• Rischio	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
• Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
• Società	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI DA INCENDIO ED ALTRI EVENTI**

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura i seguenti beni e le seguenti fattispecie, per le seguenti somme:

Partita	Descrizione	Somma Assicurata
I. Beni immobili	Intendendosi per tali fabbricati, edificati o loro parti di proprietà e/o amministrati e/o detenuti, compresi quelli che la Contraente, di seguito denominata Ente, abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso, comodato o locazione, compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione od interrate, impianti, installazioni, recinzioni e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene immobile, e comprese le piante ad alto fusto vive e radicate presenti nei parchi e giardini di proprietà e/o amministrati dall'Ente.	€ 60.000.000,00=
II. Beni mobili	Intendendosi per tali tutto quanto di proprietà e/o amministrato dall'Ente nonché le cose di terzi che essa abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso, comodato o locazione, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, posti all'interno dei beni immobili di cui al precedente punto I, ovvero all'aperto per loro destinazione d'uso, con l'inclusione di prodotti necessari per l'attività dell'assicurato, scorte e materiale di consumo, imballaggi, infiammabili, lastre di cristallo e vetro, insegne anche in materiale plastico e luminose, e relative intelaiature, purché pertinenti ai fabbricati, nonché di valori, eventuali quadri, dipinti, arazzi e/o oggetti d'arte o di particolare valore scientifico.	€ 20.000.000,00=
III. Ricorso di terzi	Intendendosi per tale le conseguenze della Responsabilità Civile derivante all'Ente ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile per danni a beni immobili e beni mobili di proprietà di terzi, causati da eventi indennizzabili dal presente contratto. L'assicurazione è estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il 10% della somma assicurata.	€ 5.000.000,00=
Totale:		€ 85.000.000,00

contro i danni materiali e diretti causati da:

1. **Incendio**, combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
2. **Esplosione**, sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
3. **Implosione**, repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi;
4. **Scoppio**, anche esterno, repentino dirompere di contenitori o corpi per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio;
5. **Azione del fulmine**, anche senza sviluppo di fiamma;
6. **Onda sonica**, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. **Urto di veicoli stradali**, in transito sulla pubblica via, esclusi i veicoli dell'Ente;
8. **Caduta aeromobili** o corpi orbitanti meteoriti, loro parti o cose da essi trasportate.
9. **Fumo, gas e vapori**, quand'anche sviluppatosi in seguito ad incendio di beni diversi da quelli assicurati.
10. **Fenomeno elettrico**, intendendosi per tale correnti o scariche elettriche da qualsiasi motivo provocate, che provochino conseguenze su macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici o elettronici, con l'esclusione dei danni prodotti da usura e carenza di manutenzione, nonché dei danni di cui deve rispondere per legge o contratto il costruttore e/o il fornitore del bene danneggiato;
11. **Rottura accidentale di lastre** di cristallo, mezzo cristallo o vetro stampato in edifici pubblici di proprietà o in uso;
12. **Demolizione o sgombero di macerie**, intendendosi per tali le spese di demolizione, smaltimento, ricollocazione, sgombero e maggiori spese necessarie per l'osservanza di leggi e regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolino sia la costruzione o la riparazione di fabbricati e strutture, sia l'uso dei suoli;
14. **Caduta di ascensori e montacarichi**, relativamente ai danni subiti dalla cabina, dalle parti meccaniche dell'impianto e dalle altre parti dell'immobile;
15. **Parificazione danni**. Sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire e arrestare l'incendio o i danni cagionati da altri eventi garantiti dalla presente polizza.

Art. 2 Limiti e sottolimiti di indennizzo

Il presente Schema di polizza prevede l'applicazione di limiti e/o sottolimiti di risarcimento come dalla tabella riportata:

Evento e/o garanzia	Limite di indennizzo
Per sinistro, salvo limiti inferiori di seguito riportati	20.000.000,00=
Fenomeno elettrico per sinistro	100.000,00=
Fenomeno elettrico per anno	200.000,00=

Rottura lastre per lastra		10.000,00=
Rottura lastre per anno		100.000,00=
Demolizione e sgombero		300.000,00=
Eventi atmosferici per sinistro		80% somma assicurata
Carico di neve per sinistro		500.000,00=
Terremoto per fabbricato e contenuto		50% del valore con il limite di 10.000.000,00
Inondazioni, esondazioni alluvioni, allagamenti per sinistro		50% somma assicurata
Inondazioni, esondazioni alluvioni, allagamenti per anno		10.000.000,00=
Frane		50% somma assicurata
Eventi socio politici per ubicazione		80% somma assicurata
Atti di terrorismo per anno		10.000.000,00=
Fuoriuscita acqua condotta per anno		100.000,00=
Mancato freddo		70.000,00=
Gelo		500.000,00=
Anticipo indennizzi		5.000.000,00=
Onorario periti indennizzo liquidabile		2% max 200.000,00=
Mancata Locazione dall'attività intramuraria		50.000,00=
Ricostruzioni archivi		200.000,00=
Danni consequenziali		20% somma assicurata

Art. 3 Franchigie e/o scoperti

Il presente Schema di polizza prevede l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di liquidazione dei danni risarcibili da parte della Società, come dalla tabella riportata:

EVENTO	Scoperto (percentuale)	Franchigia e/o minimo scoperto (Euro)
Fenomeno elettrico	-	250,00=
Eventi atmosferici	-	2.500,00=
Carico di neve	-	2.500,00=
Sovraccarico di neve	10%	5.000,00=
Terremoto per singolo fabbricato e relativo contenuto	-	20.000,00=
Inondazioni, esondazioni alluvioni, allagamenti per singolo fabbricato e relativo contenuto	-	15.000,00=
Frane	-	5.000,00=
Eventi socio politici	10%	2.500,00=
Atti di terrorismo	10%	5.000,00=
Fuoriuscita acqua condotta	-	250,00=
Mancato freddo	-	250,00=
Gelo	-	250,00=

Art. 4 Estensioni

Si intendono compresi nella garanzia i danni riconducibili a:

- a) **Eventi atmosferici**, intendendosi per tali uragano, bufera, tempesta, nubifragio, trombe d'aria/acqua, grandine, caduta di alberi, vento ed urto di cose da esso trascinate o fatte crollare.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a

qualsiasi altra apertura anche protetta da solo vetro, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- recinzioni, insegne, nonché beni mobili all'aperto.

A deroga di quanto sopra riportato l'assicurazione sarà operante per beni mobili che per natura o destinazione si trovino, nell'ambito dell'Ente, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, previa applicazione, in caso di sinistro indennizzabile, di uno scoperto del 10% min. € 1.000,00 e un limite di indennizzo per sinistro di € 100.000,00.

b) **Carico di neve** sui tetti, compresi i danni che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, di pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve e con l'esclusione dei danni a fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982) e al loro contenuto, dei danni a capannoni pressostatici e al loro contenuto, dei danni a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che tale rifacimento risulti influente ai fini della presente estensione) e al loro contenuto, dei danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, nonché dei danni causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;

c) **Terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco della crosta terrestre dovuto a cause endogene, fermo restando che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento sono attribuite al medesimo terremoto e che i relativi danni sono così considerati un unico sinistro;

d) **Inondazioni, esondazioni, alluvioni e allagamenti**, anche se conseguenti a terremoto;

La Società non risponde dei danni:

- derivanti da umidità o stillicidio;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;

A deroga di quanto sopra riportato, l'assicurazione sarà operante per beni mobili che per natura o destinazione si trovino, nell'ambito dell'Ente, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, previa applicazione, in caso di sinistro indennizzabile, di uno scoperto del 10% min. € 1.000,00 e un limite di indennizzo per sinistro di € 100.000,00.

e) **Frane**, ossia smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, slavine, valanghe, cadute di massi;

f) **Eventi sociopolitici**, intendendosi per tali scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici effettuati anche in esecuzione di furto tentato o consumato, atti di sabotaggio, dimostrazioni di folla, atti dolosi e/o di terrorismo;

g) **Atti di terrorismo**, intendendosi per tali atti (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuti da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte;

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari.

- h) **Fuoriuscita di acqua condotta**, compresa anche l'acqua piovana, causata da guasto o rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o, comunque, da strutture di veicolazione, compresi i danni provocati da rigurgiti di fogna, compresi i costi di ricerca e ripristino del guasto inerente la fuoriuscita di acqua condotta in uffici pubblici di proprietà o in uso;
- i) **Mancato freddo**. La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero, conseguenti a eventi garantiti nella polizza, all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
- l) **Dispersione liquidi**. La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.
La Società non risponde:
- dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
 - dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
 - dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
 - delle spese sostenute per la ricerca della rottura e della sua riparazione.
- m) **Gelo**. La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 72 ore antecedenti il sinistro.

Art. 5 Esclusioni

La garanzia non comprende i danni:

- a) prodotti da usura, carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore e il fornitore;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- e) conseguenti a fenomeni prodotti dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, qualora ciò non sia riferibile alle apparecchiature detenute dall'Ente a scopi scientifici e/o diagnostico-terapeutici;
- d) conseguenti a dolo del contraente o dell'assicurato;
- e) conseguenti a smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è stata prestata l'assicurazione;
- f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione, mancato godimento di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 6 Condizioni integrative

- a) **Anticipo indennizzi**. La Società liquiderà, prima dell'indennizzo definitivo, un acconto pari al 50% dell'importo presumibile per tale indennizzo in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia quantificabile in un importo pari ad almeno € 100.000,00=; l'obbligo della Società verrà in essere entro 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

- b) **Onorari periti.** In caso di sinistro indennizzabile la Società rimborserà le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dal successivo art. 13). In caso di lodo arbitrale la Società rimborserà la quota parte di spese e onorari competenti al terzo perito, sempreché l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole all'Ente.
- c) **Ricostruzione archivi.** Nell'evenienza che, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, fosse danneggiato il materiale di archivio allocato negli uffici dell'Ente, la Società rimborserà, per il rifacimento della documentazione, una somma addizionale pari al 15% del danno complessivo accertato per i beni mobili.
- d) **Colpa grave.** L'assicurazione si intende operante quand'anche il danno sia stato prodotto per colpa grave dell'Ente, di suoi preposti o Amministratori.
- e) **Danni consequenziali,** intendendosi per tali i danni subiti dai beni assicurati in conseguenza di eventi che colpiscano beni di proprietà dell'Ente e/o di terzi e che siano previsti dalle presenti condizioni di polizza. Nel caso in cui i danni consequenziali siano causati da eventi che abbiano colpito beni di terzi si intende inoperante il successivo art. 17 (Rinuncia al diritto di rivalsa).
- f) **Perdita pigioni.** La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento di fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.
- g) In deroga all'esclusione di cui al precedente art. 5, lett. f), si intendono compresi i danni legati a mancata locazione dei locali destinati all'esercizio dell'attività intramuraria.
- h) Preso atto che parte del patrimonio mobile può, per destinazione d'uso, essere trasportato ed utilizzato all'esterno dell'Ente, lo stesso si intende garantito contro gli eventi coperti dalla presente assicurazione entro il territorio dello Stato Italiano.
Tale garanzia è prestata con una franchigia € 500,00 e un limite di indennizzo per sinistro e per anno di € 100.000,00.
- i) **Differenziale storico artistico.** Ad integrazione della somma assicurata, la Società presta la propria garanzia fino all'importo di Euro 1.000.000,00= per sinistro, per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico. In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.
- l) **Indennità aggiuntiva per interruzione attività.** In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'assicurato, a parziale deroga delle norme di cui sopra, la Società si obbliga ad indennizzare le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo di esempio:
- l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
 - il lavoro straordinario anche notturno e festivo del personale;
 - utilizzo di personale aggiuntivo per esigenze tecniche o didattiche straordinarie;
 - la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;

- l'affitto di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, ecc.

Per periodi di indennizzo s'intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che avrà una durata massima di 6 mesi dal verificarsi del sinistro. Non sono pertanto risarcibili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo d'indennizzo.

Art. 7 Determinazione dell'ammontare del danno

Premesso che:

a) per "**valore a nuovo**" si intende:

- a.1) per i beni immobili, la spesa necessaria, al lordo degli oneri fiscali e urbanizzazione, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'intero immobile assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, delle opere e dei muri di fondazione completamente interrati;
- a.2) per i beni mobili, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per funzionalità e rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi oneri fiscali;

e che:

b) per "**valore commerciale**" si intende l'apprezzamento del bene effettuato al momento del sinistro, tenendo conto del suo grado di vetustà, del suo stato di conservazione e/o di usura e/o di ogni altra circostanza influente, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso;

la garanzia è prestata nella forma "Valore a nuovo", con esclusione dei beni immobili in disuso per i quali l'eventuale indennizzo sarà erogato tenendo conto del "Valore commerciale", e pertanto, in caso di sinistro:

- sarà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale);
- sarà liquidata, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di ripristino, di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali o equivalenti, sulla stessa area o su area analoga, o di sostituzione, la differenza occorrente al conseguimento dell'indennizzo finale; i citati lavori saranno ultimati entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Ad integrazione di quanto esposto si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare particolari norme tecniche per la ricostruzione in zone sismiche vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dall'osservanza di tali norme

A dimostrazione del danno, relativamente alle fattispecie assicurate con la presente polizza, la Società accetterà come riferimento probatorio la documentazione contabile, amministrativa e/o altri atti o scritture che l'Ente sarà in grado di esibire.

Art. 8 Variazioni del rischio

In relazione a quanto previsto agli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, e previo esonero per l'Ente dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei beni immobili assicurati o contenenti i beni mobili assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, gli elementi presentati dall'Ente sono considerati sufficienti per l'apprezzamento dei rischi assicurati ai sensi della presente polizza.

L'eventuale mancata comunicazione di sinistri che abbiano coinvolto, in tempi precedenti la stipulazione del presente contratto, i beni e/o le fattispecie di cui ai precedenti artt. 1), 4) e 6), non sarà invocata dalla Società come motivo di impugnazione per la liquidazione dell'indennizzo o del risarcimento del sinistro fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.

Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli artt. 1896, 1897 e 1898 del codice civile, ed in tali casi:

- l'eventuale variazione del premio decorrerà dal momento in cui il mutamento del rischio si è verificato, e la stessa sarà formalizzata mediante emissione di apposita appendice;
- la regolazione del premio (attiva o passiva) sarà contabilizzata in via posticipata rispetto alla scadenza dell'annualità assicurativa in cui si è verificata la variazione di rischio;
- ove l'Assicurato abbia in buona fede mancato una circostanza costituente un aggravamento qualitativo del rischio, avrà uguale diritto all'indennizzo del danno nel frattempo verificatosi, fatto salvo l'obbligo di corrispondere l'eventuale premio aggiuntivo.

Art. 9 Pagamento del premio e termini di rispetto

L'Ente pagherà alla Direzione della Società, ovvero all'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker di cui al successivo art. 23, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione.

Le rate di premio successive alla prima saranno uguali al premio relativo all'annualità immediatamente precedente.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima saranno versate entro 100 (cento) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, verrà considerata come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'unità Operativa Economico Finanziaria del Contraente a condizione che:

- a) gli estremi dell'atto vengano trasmessi al Broker a mezzo lettera raccomandata, fax o mail;
- b) tale deliberazione sia fatta entro i termini previsti ai due precedenti commi.

Art. 10 Procedure per la gestione dei sinistri

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

a) Adempimenti a carico della Società assicuratrice.

- a.1) La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione;

- a.2) La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e/o cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, designare ove occorra legali e provvedere alla liquidazione dei danni;
- a.3) La Società assicuratrice, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro comunicherà all'Ente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa territorialmente preposta all'accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno ed entro il medesimo periodo provvederà alla stima dell'indennizzo dovuto;
- a.4) La Società Assicuratrice s'impegna a provvedere al pagamento della quietanza liberatoria emessa a definizione del sinistro in favore del danneggiato, e da questi restituita e sottoscritta, entro e non oltre 15 giorni dal suo rilascio.

b) Adempimenti a carico dell'Ente.

- b.1) In caso di sinistro l'Ente dovrà darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- b.2) entro i 30 giorni successivi all'avviso di cui sopra, l'Ente dovrà inoltrare alla Società una distinta particolareggiata dei beni danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- b.3) In caso di sinistro l'Ente dovrà adoperarsi immediatamente e nel modo più efficace per il recupero dei beni oggetto di sinistro e per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati. Le spese eventualmente sostenute al predetto scopo dall'Ente sono a carico della Società, quand'anche non venisse raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese siano state sostenute inconsideratamente.
- b.4) L'Ente in caso di danno è esonerata dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Ente stesso, quietanzando, si obbliga di presentare alla Società non appena possibile, il certificato suddetto.
L'Ente si obbliga altresì a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

c) Osservazione del bilancio tecnico

E' fatto obbligo alla Società assicuratrice di redigere e inviare all'Ente, per il tramite del Broker, con cadenza semestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi del precedente punto b.1);
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dall'Ente);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

Art. 11 Aggiornamento delle somme assicurate

Premesso che le somme assicurate riguardano la totalità dei beni mobili e beni immobili come definiti al precedente Art. 1), e che l'Ente fornirà alla Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, un aggiornamento delle somme assicurate di tali beni con l'indicazione del loro valore come da precedente Art. 7), lett. a), punti a.1) ed a.2), si precisa che:

- a) la Società riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Ente, eventuali beni che siano dalla stessa acquisiti e/o alla stessa trasferiti ope legis durante il periodo di assicurazione, nel limite del 20% della somma totale per cui detti beni sono assicurati in funzione dell'ultimo aggiornamento trasmesso dall'Ente alla Società;
- b) la Società accetterà come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione predisposta dall'Ente e, fermo restando che tali valori non costituiscono "stima accettata" ai sensi dell'art. 1908 del codice civile e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale, l'Ente deve fornire alla Società (per il tramite del Broker), i dati necessari per la regolazione del premio. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 100 giorni dalla data di ricezione dell'atto di regolazione del premio.

Art. 12 Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 23.

E' tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

Art. 13 Liquidazione dei danni

La liquidazione dei danni subiti dall'Ente avverrà mediante accordo diretto tra le parti. In fase di liquidazione qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, le parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

Art. 14 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

In caso di sinistro l'Ente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio a questa derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi a suo carico. Qualora si accerti che l'inadempienza è imputabile a colpa grave, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Nel caso in cui venisse accertata connivenza con eventuali terzi danneggiati o favoritismo riguardo alle loro pretese, decadono i diritti derivanti dal contratto.

Art. 15 Titolarità dei diritti

L'assicurazione è stipulata dall'Ente in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, nè potranno compiere alcuna azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni o diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati dall'Ente. L'indennizzo che, a norma di quanto sopra, sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 16 Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro e fino al sessantesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonchè ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 17 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del codice civile salvo i casi di dolo.

Art. 18 Imposte

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico dell'Ente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 19 Durata del contratto

Il presente contratto avrà decorrenza alle ore 24:00 del 31.12.2010 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2013. In tale data il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni, mentre l'Ente e la Società resteranno comunque obbligate per le detrazioni e/o integrazioni di cui ai precedenti artt. 8 e 11.

E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

Art. 20 Riferimento al codice civile – Foro competente

Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente.

Art. 21 Coassicurazione e Delega

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
2+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al successivo art. 23, per mezzo della Società all'uopo designata

quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

Art. 22 Buona fede

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 23 Gestione del contratto

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B00010196, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 21, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

Art. 24 Consenso al trattamento dei dati personali

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

L'ENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 9 Pagamento del premio e termini di rispetto
- Art. 10 Procedure per la gestione dei sinistri
- Art. 16 Facoltà di recesso
- Art. 21 Coassicurazione e Delega
- Art. 23 Gestione del Contratto

L'ENTE

LA SOCIETA'
